



CONTRATTO DI SERVIZIO

CIG N. 86127011B5

tra

Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa S.I.S.P.I. S.p.A., con sede in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma con n. 975137, partita iva e codice fiscale 06553251007, PEC italiaprevidenza@pec.it, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Piero Matteo Ezio Lauriola, a ciò autorizzato in forza di procura speciale a rogito Notaio Corrado Daidone rep. 126 racc. 94 rilasciata in data 25 gennaio 2018, di seguito “Sispi” o “committente”;

e

DE FUSCO LABOUR LAW, associazione professionale, con sede legale in Roma, via Umberto Quintavalle 16, codice fiscale 05672521001, in persona del legale rappresentante Enzo De Fusco, PEC de_fusco.enzo@cdlrmpec.it, (di seguito denominata “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- 1) SISPI è una società totalmente partecipata dall’INPS, ed il suo oggetto sociale prevede la fornitura di prodotti/servizi amministrativi e contabili, anche di carattere fiscale, servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell’area della previdenza e assistenza in genere, in favore di Enti/Casse previdenziali ed assistenziali pubblici e privati, nonché lo svolgimento delle tipologie di servizi connessi ai compiti istituzionali di INPS, ivi compresi quelli relativi alla gestione di progetti comunitari e/o internazionali
- 2) La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modello “in house” ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- 3) L’attuale organico della società è composto da 30 dipendenti ed è destinato a crescere fino a 40 unità, a breve, ed anche oltre nel corso del corrente anno;
- 4) Il Fornitore opera nel settore della consulenza del lavoro ed ha individuato nello Dott. Enzo De Fusco, nato a [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED], iscritto

all'ordine professionale dei consulenti del lavoro della provincia di Roma al n. 2477 il referente dedicato all'assistenza e consulenza in favore di SISPI;

5) Con determinazione del Direttore Generale n. 10 del 18 febbraio 2021, SISPI ha aggiudicato in favore del Consulente il contratto di prestazione d'opera professionale per lo svolgimento di servizi di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione, e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

2.1 Il Fornitore si impegna a prestare servizi di consulenza del lavoro ed elaborazione mensile delle buste paga, supportando costantemente la committente in tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale fornendo la necessaria consulenza per il tempestivo recepimento delle eventuali novità normative, che dovessero intervenire a livello nazionale e/o locale, in modo che vengano sempre rispettate tutte le prescrizioni vigenti e le scadenze previste dalla Legge e dai contratti di lavoro alle quali è vincolata la committente.

2.2 Il Fornitore in particolare assisterà la società svolgendo le seguenti attività:

- a) elaborazione mensile delle buste paga, sulla base delle competenze del mese segnalate dalla società (a titolo esemplificativo: malattie-buoni pasto-comunicazioni part-time-maternità-infortunio, etc...);
- b) recepimento, da parte del Consulente, del File "tracciato timbrature" generato in "TRRIPA.D" dal sistema TeamTime (programma in uso all'azienda);
- c) assegnazione di un referente specificamente individuato e dedicato alla gestione dell'interlocuzione ed al rapporto diretto con la società, che sarà sempre a disposizione per interfacciarsi costantemente con quest'ultima;
- d) fornitura di assistenza e consulenza telefonica su questioni che debbano essere evase con immediatezza per la gestione delle problematiche che possono sorgere quotidianamente per la gestione ordinaria del personale;

e) elaborazione e comunicazione alla società delle buste paga - netti - riepilogo paghe-trattenute sindacali - F24, CU, 770 e tutto ciò che comporta la gestione ordinaria o straordinaria del personale attraverso una piattaforma digitale di primaria importanza a livello nazionale (es. Zucchetti, Teamsystem etc.) con profili di accesso per dipendenti e azienda.

2.3 Il Fornitore assicura e garantisce la tempestiva ed efficiente gestione ed evasione delle attività richieste, con una tempistica quotidiana e programmata.

2.4 La prestazione dovrà essere svolta dal fornitore, essendo vietata la cessione, anche parziale, del contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso e salva ogni azione di risarcimento di eventuali conseguenti danni.

Articolo 3 – Durata ed efficacia

3.1 Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di eventuale rinnovo bimestrale alle medesime condizioni economiche computate su base mensile fino all'estensione del rapporto per un periodo massimo di 12 mesi.

Articolo 4 – Recesso

4.1 La Società potrà recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. e 109 D. Lgs. 50/2016 in ogni momento, dandone comunicazione al Consulente mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di 20 gg giorni. In caso di recesso, il Consulente avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

4.2 In caso di recesso, la Committente assicurerà il pagamento degli onorari dovuti fino a quel momento per l'attività svolta dal Fornitore e per gli ulteriori eventuali adempimenti futuri connessi che la Società gli chieda di svolgere. Il Fornitore assicurerà il diligente passaggio di consegne verso la struttura subentrante nello svolgimento del servizio affidato, in modo che non venga arrecato alcun danno alla Società.

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento

5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 SISPI corrisponderà un importo annuo di € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) IVA esclusa di cui:

1) € 20.625,00 per le attività di cui all'articolo 2.2 lett. a) e b);

2) € 4.125,00 per le attività di cui all'articolo 2.2 lett. c) e d);

3) € 2.750,00 per le attività di cui all'articolo 2.2 lett. e).

5.2 L'importo di cui all'art. 5.1 rimarrà immutato anche qualora le unità di personale aumentino fino al numero massimo di 46 mentre, qualora nel corso della durata del rapporto, l'organico della società superi tali unità SISPI corrisponderà un importo aggiuntivo mensile di € 50,00 per ogni ulteriore dipendente che dovesse essere assunto.

5.3 SISPI effettuerà il pagamento su base bimestrale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore.

Articolo 6 - Privacy

6.1 Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il Fornitore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, con particolare riferimento a quella in materia di consultazione delle banche dati e alla normativa in tema di protezione dei dati personali e dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati (all. 1).

6.2 Il Fornitore viene nominato dalla Committente Responsabile del Trattamento dei dati (all. 2) e si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di nomina e della normativa vigente in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Articolo 7 - Obbligo di rispettare il Modello aziendale, il Codice Etico e comportamentale ed il modello 231 - Manleva

7.1 E' interesse primario di SISPI che tutti coloro che intrattengono rapporti di fornitura con la Società svolgano la propria attività in osservanza del Codice etico e comportamentale e del Modello 231 consultabili sul sito internet www.italiaprevenienza.it, alla voce "Società Trasparente", i cui principi e disposizioni costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni tra le Parti ed il comportamento da tenere nell'esecuzione delle rispettive obbligazioni. L'osservanza ed il rispetto delle norme del Codice Etico rientrano nei doveri generali di collaborazione, correttezza e di esecuzione del rapporto contrattuale secondo buona fede ed il relativo impegno deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ed è richiesto anche in base e per gli effetti di cui all'art. 1175 c.c., 1176, 1337 c.c. e 1375 c.c.

7.2 Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tali atti, di conoscerne il contenuto e si impegna a rispettare e a far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute la cui violazione rappresenta grave inadempimento contrattuale.

7.3 Il Fornitore manleva SISPI per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Comportamentale e Modello 231 da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Articolo 8 - Clausola anticorruzione e *antipantouflage*

8.1 Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa anticorruzione applicabile alle società in controllo pubblico di cui alla Legge 190/2012 e si impegna a rispettarla in ogni sua parte.

8.2 Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Committente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa.

Articolo 9 - Clausole risolutive, condizione risolutiva – Inadempimento e clausola penale

9.1 La Società si riserva la facoltà di procedere ad immediata risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, inviando lettera raccomandata o PEC nei seguenti casi:

- elaborazione di buste paga contenenti dati errati e/o con ritardo rispetto alla tempistica richiesta per due mensilità consecutive;
- mancata corresponsione, da parte del Consulente, delle paghe ai propri dipendenti;
- inadempienza accertata alle norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività affidate;
- sospensione del servizio, che si verifica in caso di mancato riscontro entro 3 giorni delle richieste di assistenza e consulenza, anche telefonica, su questioni che debbano essere evase con immediatezza;
- violazione delle modalità di esecuzione contrattuali per compimento di irregolarità e/o inadempimenti per le quali la società abbia comunicato formale contestazione;

- violazione del modello organizzativo 231/2001, del Codice etico e comportamentale e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- cessione del contratto;
- violazione delle prescrizioni contenute nella nomina a responsabile esterno del trattamento rilasciata dalla società;
- successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autodichiarati dall'Operatore in fase di presentazione del preventivo/offerta.

9.2 Il presente contratto è risolutivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 c.c. alla scoperta della falsità della dichiarazione anti *pantouflage* di cui all'articolo 8.2 nonché dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario o di altra procedura concorsuale o di scioglimento o liquidazione per qualsiasi causa.

9.3 Qualora il consulente ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni affidate con le modalità ed entro i termini previsti, la Società, dopo aver intimato l'esecuzione, potrà ordinare ad altro consulente – senza alcuna formalità- l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Società. Per la rifusione dei danni la Società potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'affidatario. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Consulente, la Società provvederà a trattenere un importo pari alla quota delle prestazioni non eseguite per tutta la durata dell'arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione, in danno, dei servizi sospesi, addebitando al consulente la spesa eccedente la quota trattenuta, salva ogni altra ragione o azione.

9.4 Fatta salva la responsabilità del fornitore per inadempimento e risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., e fermo quanto previsto al punto 9.3, è prevista una penale per il ritardato adempimento ai sensi dell'art. 113-bis D.Lgs. 50 del 2016 nella misura giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare netto del contratto.

Articolo 10 - Procedura di conciliazione e Foro competente

10.1 Le parti convengono espressamente che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo sarà risolta, in prima istanza, secondo il seguente procedimento di composizione amichevole:

- all'insorgere di una controversia ciascuna Parte dovrà chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione di cui al presente articolo;
- ciascuna Parte nominerà un proprio rappresentante, in possesso di idonei poteri di decisione, scelto tra le persone che non siano direttamente coinvolte nell'esecuzione o gestione del Contratto. Tali rappresentanti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole.

10.2 Le Parti specificatamente convengono che, esperito inutilmente ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscendo a dirimere la controversia entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di inizio della procedura di conciliazione, potranno rimettere la controversia esclusivamente al Foro di Roma.

Articolo 11 – Comunicazioni

11.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti prevista dal presente Accordo deve avvenire in forma scritta da far pervenire agli indirizzi indicati in epigrafe o a quelli diversi che le Parti tempestivamente provvedono a comunicarsi.

Articolo 12- Libera negoziazione

14.1 Le parti dichiarano di aver liberamente negoziato il contenuto del presente contratto.

Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.A.
Il Direttore Generale

OMISSIS

ENZO DE FUSCO
DE FUSCO LA BOUR LA W

OMISSIS

Le Parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli: Articolo 4 (Recesso); Articolo 5 (Rimborsi e modalità di pagamento); Articolo 7 (Obbligo di rispettare il Modello aziendale, il Codice Etico e comportamentale ed il modello 231 – Manleva); Articolo 8 (Clausola anticorruzione e antipantouflage); Articolo

9 (Clausole risolutive, condizione risolutiva – Inadempimento e clausola penale); Articolo 10 (Procedura conciliativa e Foro Competente).

Roma li 19/2/2021

Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.A.
Il Direttore Generale

OMISSIS

ENZO DE FUSCO
DE FUSCO LABOUR LAW

OMISSIS

✓ l l